



Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione

A.C. 1447

Dossier n° 143 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 settembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1447
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La **proposta di legge** in esame, di iniziativa parlamentare, assegnata in sede referente il 22 gennaio 2024 alla Commissione Cultura, **dispone**, con un **unico articolo**, nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati il 7 agosto 2024, **l'istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione**.

In particolare, ai sensi del **comma 1** dell'**articolo unico** della proposta di legge in esame, la Repubblica riconosce il giorno **3 maggio di ciascun anno** quale **Giornata nazionale** in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».

In base al **comma 2**, la Giornata nazionale **non determina gli effetti civili** di cui alla [legge n. 260 del 1949](#), recante "*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*".

La **legge 260 del 1949**, all'articolo 2, reca l'elenco dei **giorni considerati festivi a livello nazionale**, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subito gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:

- la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
- il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
- la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le **solennità civili**, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

A norma del **comma 3** dell'articolo unico in esame, al fine di celebrare la Giornata nazionale, **lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni** possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, **iniziative specifiche**, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione. Si prevede, inoltre, con previsione introdotta in **sede referente**, che il **Ministero della cultura**, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizzi altresì specifiche **campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico**, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il **comma 4**, con previsione introdotta in **sede referente**, stabilisce che nel **sito *internet* istituzionale** della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è reso pubblico **l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione**. L'elenco è altresì reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 5** prevede poi che, nella Giornata nazionale, **gli istituti scolastici di ogni ordine e grado** (ossia ricompresi tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado), nonché, come da aggiunta effettuata in **sede referente**, le **Università** e le **scuole di giornalismo**, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative didattiche volte a commemorare **figure di giornalisti uccisi** a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'[art. 21 della Costituzione](#) italiana.

Si ricorda che l'**art. 21** della nostra Carta costituzionale prevede che **tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure**. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Il **comma 6**, introdotto in **sede referente**, dispone che per la giornata nazionale vengono promosse **campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste**, compresa ogni **azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico**. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza *online* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.

Il **comma 7**, introdotto in **sede referente**, prevede che, nell'ambito delle celebrazioni relative alla giornata nazionale, possono essere promosse **iniziative per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi** nell'esercizio della loro professione tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il **comma 8**, infine, dispone che dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.

Data	Ricorrenza	Giorno festivo	Legge
1° gennaio	Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio		L. 260/1949
6 gennaio	Epifania del Signore	•	L. 260/1949 ^[1]
7 gennaio	Giornata nazionale della bandiera		L. 671/1996
20 gennaio	Giornata del rispetto (per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo)		L. 70/2024
26 gennaio	Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini		L. 44/2022
27 gennaio	Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)		L. 211/2000
1° febbraio	Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo		L. 9/2017
4-11	Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche,		L.

febbraio	ingegneristiche e matematiche (STEM)		187/2023
10 febbraio	Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)		L. 92/2004
11 febbraio	Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede		L. 260/1949 ^[2]
16 febbraio	Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili		Art. 19-bis, D.L. 17/2022 (L. 34/2022)
20 febbraio	Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socioassistenziale e del volontariato		L. 155/2020
21 febbraio	Giornata nazionale del <i>Braille</i>		L. 126/2007
6 marzo	Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità		L. 212/2018
12 marzo	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari <i>Celebrata annualmente in data stabilita con DM salute^[3]</i>		L. 113/2020
17 marzo 2011	150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia	•	D.L. 64/2010 (L. 100/2010) D.L. 5/2011 (L. 47/2011) ^[4]
17 marzo	Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera		L. 222/2012
18 marzo	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus		L. 35/2021
21 marzo	Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie		L. 20/2017
[variabile]	Lunedì dopo Pasqua	•	L. 260/1949
6 aprile	Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia		D.L. 225/2010
11 aprile	Giornata del mare		D.Lgs. 229/2017, art. 52
15 aprile	Giornata nazionale del <i>made in Italy</i>		L. 206/2023
25 aprile	Anniversario della Liberazione	•	L. 260/1949
1° maggio	Festa del lavoro	•	L. 260/1949
5 maggio	Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia		L. 41/2009
9 maggio	Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)		L. 56/2007
20 maggio	Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare		L. 194/2015

2 giugno	Festa nazionale della Repubblica	•	L. 260/1949 ^[5]
29 giugno	Santi Pietro e Paolo	• [6]	L. 260/1949
15 agosto	Assunzione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949
9 settembre	Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare		L. 186/2002 L. 204/2012
28 settembre	Insurrezione di Napoli		L. 260/1949 ²
2 ottobre	Festa nazionale dei nonni		L. 159/2005
3 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione		L. 45/2016
4 ottobre	Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena		L. 132/1958 L. 24/2005
4 ottobre	Giorno del dono		L. 110/2015
8 ottobre	Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate		D.L. 121/2021, art. 7-bis (L. 156/2021)
9 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo		L. 101/2011
24 ottobre	Giornata nazionale dello spettacolo		L. 164/2021
1° novembre	Tutti i Santi	•	L. 260/1949
4 novembre	Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate		L. 27/2024 260/1949 ^[7]
2^a domenica di novembre	Giornata nazionale dell'agricoltura		L. 24/2024
9 novembre	Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)		L. 61/2005
12 novembre	Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace		L. 162/2009
3^a domenica di novembre	Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada		L. 227/2017
20 novembre	Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza		L. 451/1997
21 novembre	Giornata nazionale degli alberi		L. 10/2013
8 dicembre	Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949

15 dicembre	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico		L. 25/2024
25 dicembre	Natale del Signore	•	L. 260/1949
26 dicembre	Giorno successivo al Natale	•	L. 260/1949

□

[1] La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985.

[2] Solennità civile ex L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977.

[3] Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno.

[4] Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949.

[5] L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

[6] Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985).

[7] La L. 260/1949 considerava tra i giorni festivi il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale. La L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo. La L. 27/2024 ha ripristinato la data del 4 novembre per la ricorrenza nazionale ma non anche gli effetti civili.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta in esame, istitutiva della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «**ordinamento civile**», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. I), Cost., richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

La proposta può ascrivere, poi, alla materia di competenza concorrente «**valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali**», di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo alle previsioni di cui al comma 5, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «**istruzione**».

Cost143	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura